

STATUTO

NAMASTE' SALUTE IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORLAGO BG PIAZZA GREGIS 10/A

Numero REA: BG - 455408

Codice fiscale: 04339940167

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "C" ALL'ATTO NR. 343/237 DI REPERTORIO
S T A T U T O
CONTENENTE LE "NORME DI FUNZIONAMENTO"**

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

“NAMASTE’ SALUTE Impresa sociale S.R.L.”

Ove la società risulti partecipata da unico socio, tale circostanza dovrà risultare negli atti, nella corrispondenza della società stessa e nelle pubblicità del Registro Imprese.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Gorlago (BG).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Oggetto

La società, in conformità al disposto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 intende esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in via principale interventi e prestazioni sanitarie nonché prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

In particolare, l'attività sociale sarà svolta nei seguenti settori:

- Attività e prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario e sociale che concorrono alla presa in carico della persona, della fragilità e della cronicità erogate in regime ambulatoriale e domiciliare a media e bassa intensità;
- Prestazioni polispecialistiche, di medicina specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini, prelievi ematochimici, fisioterapia e riabilitazione, psicoterapia e psichiatria, servizi a supporto di infanzia e adolescenza, prestazioni infermieristiche;
- Prestazioni di odontoiatria e ortodonzia;
- Servizi a supporto dell'attività dei medici di medicina generale;
- Promozione di percorsi di sanità d'iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria, anche in particolare con riguardo alla medicina del lavoro e alla medicina dello sport;
- Servizi formativi, di supporto, consulenza e orientamento nei confronti dei clienti, dei caregiver, delle famiglie e dei gruppi di famiglie del territorio.
- Organizzazione di convegni e momenti di studio, anche attraverso la collaborazione dei Medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni del volontariato, aventi come fine la promozione e lo sviluppo dell'interesse generale della comunità.

Particolare attenzione verrà prestata alle persone in situazione di disagio quali: portatori di disabilità, minori, emarginati gravi, anziani.

Inerentemente al raggiungimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non

ai fini di collocamento, nei confronti del pubblico, essa potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini, stipulare contratti di associazione in partecipazione e potrà compiere inoltre ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi.

L'esercizio delle singole attività di cui al presente oggetto sociale è comunque subordinato al rispetto e l'adempimento dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di esercizio di professioni o attività riservate e per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o l'ottenimento di apposite licenze.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata con idonea delibera assembleare anche in fase di liquidazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Capitale - Finanziamenti - Cessione delle partecipazioni sociali

Il capitale sociale è di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila) diviso in partecipazioni, ai sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione dal diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482 ter del Codice Civile. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoperta. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle predette deliberazioni dovrà essere effettuata a cura dell'Organo Amministrativo con raccomandata a.r. o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Nel caso in cui si verifichi una richiesta o un'esigenza di ammettere nuovi soci dovrà essere osservato il principio di non discriminazione, ferma restando la necessità - discendente dalla natura dell'attività svolta - che il soggetto rivesta particolari qualifiche professionali e tecniche funzionali allo sviluppo del progetto dell'impresa sociale, e che in sede di aumento di capitale sia versato un sovrapprezzo proporzionato al valore della società.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

La società può soddisfare le proprie necessità finanziarie anche avvalendosi di finanziamenti da parte dei soci nei termini e alle condizioni di legge e regolamento vigenti.

I versamenti effettuati dai soci, a titolo di mutuo, anche non proporzionalmente alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, sono infruttiferi di interessi, salvo diversa pattuizione scritta tra singolo socio e società o norma imperativa di legge.

In tutti i casi di trasferimento, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di partecipazioni sociali con atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione - inviata dai soci cedenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via P.E.C. - della proposta di vendita contenente l'indicazione del prezzo e delle modalità della cessione. La comunicazione (*denuntia-tio*) vale quale proposta contrattuale.

Nel caso in cui taluno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto potrà essere esercitato proporzionalmente dagli altri soci.

Sono soggette a prelazione le cessioni dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, di opzione per aumento di capitale, e quelle derivanti da realizzi a seguito di pegno.

Per il caso di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo infungibile, il corrispettivo che i soci sono tenuti a pagare per l'esercizio della prelazione a sarà determinato di comune accordo; il valore della partecipazione sarà calcolato secondo i criteri dettati dalla legge in tema di recesso del socio dall'impresa sociale.

Nel caso di contestazione sulla congruità del prezzo di cessione o di simulazione del medesimo, la controversia sarà devoluta all'arbitro nei modi e termini previsti dall'art. 24, che deciderà con le modalità ivi indicate.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione delle quote a società fiduciarie di diritto italiano autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nelle ipotesi di reintestazione al fiduciante o di intestazione su disposizione dello stesso a diversa società fiduciaria, sempre per suo conto. Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della prelazione statutaria.

In caso di morte di uno dei soci spetta ai soci superstiti il diritto di opzione per l'acquisto della quota del defunto.

Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione - tempestivamente inviata dagli eredi o dai legatari del socio defunto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC - contenente informazione della morte del socio, degli eredi o dei legatari destinatari della partecipazione e del valore della partecipazione.

L'esercizio dell'opzione deve avvenire con atto in forma pubblica, da iscrivere nel Registro delle Imprese. Durante la decorrenza del termine (di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso da parte dell'ultimo dei destinatari), gli eredi e i legatari non hanno la facoltà di esercitare i diritti sociali, salvo consti il consenso unanime, espresso per iscritto o con forma assembleare, dei soci superstiti.

Il corrispettivo che i soci sono tenuti a pagare per l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto della partecipazione del socio defunto sarà determinato di comune accordo in base al valore della partecipazione al tempo dell'apertura della successione, calcolato secondo i criteri dettati dalla legge in tema di recesso del socio di impresa sociale.

Per la determinazione del valore proporzionale suddetto le parti (soci superstiti e eredi o legatari del socio defunto) potranno avvalersi dell'assistenza di un esperto, nominato di comune accordo, che esprimerà una valutazione non vincolante.

In ipotesi di mancanza di accordo tra i soci superstiti e gli eredi o legatari del socio defunto, o di mancata accettazione delle valutazioni espresse dall'esperto da essi nominato, la controversia sarà devoluta all'arbitro nei modi e termini previsti dall'art. 25, che deciderà con le modalità ivi indicate.

Nel caso in cui taluno degli aventi diritto non eserciti l'opzione, il diritto potrà essere esercitato proporzionalmente dagli altri soci.

Se non è esercitato il diritto di opzione nei termini anzi detti, gli eredi o i legatari del socio defunto acquistano il pieno esercizio dei diritti sociali.

Tutte le alienazioni e gli acquisti effettuati in violazione della disciplina dal presente articolo si intendono inefficaci nei confronti della società e dei suoi organi.

ASSEMBLEA - RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 6 - Costituzione dell'Assemblea - Videoconferenza

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo della società, o in sua mancanza da uno dei soci, con avviso nel quale potrà essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, inviato a mezzo lettera raccomandata, facsimile, P.E.C., e-mail (posta elettronica) con conferma personale del socio, lettera a mano con ricevuta di ricevimento personale del socio, al domicilio risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese (o ai recapiti comunicati alla società ai sensi del successivo art. 25), almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione è comunque considerato valido se, da conferma personale del socio del suo ricevimento, risulta che egli ne è venuto a conoscenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione potrà anche essere effettuata in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione, l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno faccia opposizione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ipotesi di riunione, l'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale od altrove purché in un Paese dell'Unione Europea.

Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata anche oltre detto termine, ma comunque entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Delle suddette "particolari esigenze" si dovrà dar conto nella relazione dell'Organo Amministrativo che accompagna il bilancio d'esercizio.

Articolo 7 - Costituzione assembleare e validità delle deliberazioni

Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, ovvero mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, così come previ-

sto dal successivo articolo 18.

L'assemblea avrà luogo in caso di:

- richiesta di uno o più amministratori;
- richiesta di almeno un terzo del capitale sociale;
- trattazione degli argomenti indicati nel seguente quarto comma.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea finalizzata:

- alla modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto,
- alla valutazione di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata,
- alla decisione di scioglimento anticipato e messa in liquidazione, nomina e revoca dei liquidatori,

è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee, ai sensi di legge.

Hanno diritto di voto i soci che risultano essere tali secondo le evidenze del Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ipotesi di unico socio, l'assemblea delibera con il suo voto favorevole. Il socio unico può intervenire o deliberare in assemblea anche a mezzo di rappresentante delegato, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7-bis - Diritto particolare

In funzione della valenza sociale della partecipazione nella predetta società della "NAMASTÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" si pattuisce espressamente in favore della suddetta società il seguente diritto particolare ex art. 2468 comma 3 c.c..

Per la modifica del presente statuto deve essere ritenuto essenziale il voto favorevole del socio "NAMASTÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" fino a quando la sua partecipazione al capitale sociale sarà almeno pari al 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale.

Tale diritto particolare potrà essere modificato solo con delibera unanime dei soci, ed è incedibile in caso di trasferimento, totale o parziale, di quota, restando in capo a "NAMASTÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" finantochè la stessa avrà almeno il 20% del capitale.

Articolo 8 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in ipotesi di scelta di due o più amministratori, dal più anziano di essi, oppure in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Presidente dell'assemblea potrà farsi assistere da un Segretario, anche non socio, al quale competerà la verbalizzazione.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

Articolo 9 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso, anche astenendosi, al-

l'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) il cambiamento del tipo della società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi;
- i) soppressione o modifica della clausola compromissoria.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.. In tali casi il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, ai componenti l'Organo Amministrativo e l'Organo di controllo ovvero al Revisore, ove nominati.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. Sul punto si fa riferimento alle norme di legge tempo per tempo in vigore, ferma la necessità che la decisione di esclusione sia comunque adottata seguendo il principio di non discriminazione e di parità di trattamento tra i soci.

Contro eventuali provvedimenti di esclusione o di diniego dell'ammissione in società (ai sensi del precedente articolo 5) è riservata al socio escluso o per al soggetto al quale non è stata consentita l'ammissione in società di investire l'assemblea dei soci, che si dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla richiesta, con una maggioranza pari a due terzi del capitale sociale (senza tener conto della quota di capitale sottoscritta dal socio escluso).

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi secondo le disposizioni dell'articolo 2473 c.c..

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Organo Amministrativo

La società è amministrata, a seconda della determinazione dell'assemblea, da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri o da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a dimissioni o revoca, salvo che l'assemblea non stabilisca diversamente all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare al più presto l'assemblea per le nuove nomine.

Ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri esso si intenderà decaduto in caso di disaccordo sulla revoca delle deleghe già conferite agli Amministratori Delegati.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della loro attività.

I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio; possono altresì porre in essere coperture assicurative sulla vita o sugli infortuni degli amministratori, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci (c.d. Trattamento di Fine Mandato).

Nel caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore sociale o sanitario.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati dell'impresa sociale.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 13 - Deroga al divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione assembleare da prendersi a maggioranza semplice, da effettuarsi caso per caso, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Articolo 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo

In caso di nomina di un **Amministratore Unico**, a quest'ultimo potranno spettare, a seconda della determinazione dell'assemblea all'atto della nomina:

- con firma libera, i soli poteri di ordinaria amministrazione, concernenti, tra l'altro, le normali operazioni bancarie, i depositi ed i prelievi, anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, nonché l'acquisto, la vendita ed il rilascio di procure per la vendita di beni mobili registrati; per le operazioni di straordinaria amministrazione l'Amministratore Unico dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea dei soci, ovvero

- con firma libera, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto per le operazioni che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

In caso di nomina del **Consiglio d'Amministrazione**, a tale organo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto per le operazioni che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

In ipotesi di nomina di **due o più Amministratori**, l'amministrazione della società spetta a ciascun Amministratore con firma libera e disgiunta per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la firma congiunta di tutti gli amministratori per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ovvero

- con firma libera e disgiunta, per il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, fatti salvi comunque i limiti di legge.

Si precisa che sono considerati atti di ordinaria amministrazione, tra l'altro, le normali operazioni bancarie, i depositi ed i prelievi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, nonché l'acquisto, la vendita ed il rilascio di procure per la vendita di beni mobili registrati.

Gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati, alla riduzione del capitale nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis c.c. e alla emissione di titoli di debito, in conformità al disposto dell'articolo 2483 cod.civ., e secondo le modalità indicate nel seguente articolo 17.

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata a più Amministratori in maniera disgiunta, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci, a maggioranza del capitale da essi rappresentato.

Articolo 15 - Cariche sociali

Il Consiglio, allorquando non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori, nomina il Presidente ed ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone gli eventuali compensi.

L'organo amministrativo, nei limiti delle sue competenze, potrà nominare e revocare direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 16 - Firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle specifiche attribuzioni.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli amministratori nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via congiunta o disgiunta è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiunto.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le proprie deliberazioni attraverso una riunione ovvero attraverso consultazione scritta e consenso espresso per iscritto, com'è previsto nel seguente articolo 18.

In ipotesi di riunione, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove purchè in un Paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che due amministratori ne facciano richiesta per iscritto.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione non è soggetta a particolari vincoli di procedura, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alle decisioni e sia assicurata una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, o, in caso di loro assenza od impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In ipotesi di Consiglio composto o comunque formato da due soli Consiglieri, in caso di parità nel voto, la proposta deve intendersi respinta. Se il disaccordo perdura per tre votazioni consecutive, da tenersi in giorni diversi, anche con riferimento a differenti argomenti o proposte, il Consiglio deve intendersi dimissionario, con conseguente necessità di sollecitare le decisioni dei soci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni indicate con riguardo alle riunioni assembleari al precedente articolo 6.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 18

Le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Detta procedura non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documen-

to, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

In riferimento alle decisioni del Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in ipotesi di equivalenza, il voto del Presidente non sarà determinante.

Le decisioni prese devono essere trascritte nel corrispondente libro; la relativa documentazione è conservata dalla società.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19

La società dovrà essere assoggettata al controllo di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112, ed attestano che il bilancio sociale di cui al successivo art. 22 sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco o il Collegio Sindacale.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

A norma di legge partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed alle assemblee ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale del Sindaco o il Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

BILANCIO E UTILI

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 - Bilancio e Ripartizione degli utili

L'impresa sociale deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

Salvo quanto di seguito disposto la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio; è

pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o eventuale nuovo tasso aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La società tuttavia potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese

sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La società potrà altresì destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Articolo 22 - Bilancio sociale

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio sociale, secondo le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente che, previa approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci secondo le ordinarie maggioranze, dovrà essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Il bilancio sociale dovrà tener conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

NORME FINALI

Articolo 23 - Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente

versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti indicati dal presente statuto sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L'ente dovrà essere designato a maggioranza dall'assemblea dei soci chiamata a deliberare lo scioglimento della società.

Articolo 24 - Giurisdizione

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la sua sede legale.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro unico che verrà nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, entro 180 (centottanta) giorni, pronunciandosi anche con riguardo alle spese.

La soppressione o la modifica della precedente clausola dev'essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi del capitale; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso con le modalità indicate nel precedente articolo 9.

Articolo 26 - Domicilio dei soci e degli organi sociali e libri sociali

Per domicilio di ogni socio e degli organi sociali, si intende quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

E' in facoltà dei soci e dei componenti gli organi sociali di comunicare alla società, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail".

La società, oltre ai libri espressamente previsti per le società a responsabilità limitata, deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

Articolo 27 - Disposizioni relative all'unipersonalità

In ipotesi di unipersonalità troveranno applicazione gli articoli del codice civile regolanti la materia, ed in particolare gli artt. 2250 (indicazione dell'unipersonalità negli atti e nella corrispondenza), 2462, ultimo comma (responsabilità illimitata dell'unico socio per inosservanza degli obblighi relativi ai conferimenti e alla pubblicità), 2463, ultimo comma (richiamo degli articoli applicabili alle società a responsabilità limitata), 2464, quarto comma (versamento del capitale sociale dell'unico socio in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo) e 2478, ultimo comma (contratti con il socio unico).

Non potranno divenire unico socio (pena la decadenza dalla qualifica di impresa sociale) le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Articolo 28 – Coinvolgimento dei lavoratori

I lavoratori della società, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività dovranno essere consultati ed avranno diritto di partecipare con diritto di voto consultivo sulle decisioni dell'impresa sociale che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Tali diritto dovranno essere disciplinati in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci che dovrà te-

nere conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida predisposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti avranno diritto a partecipare, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci aventi ad oggetto uno degli argomenti sopra indicati.

Qualora la società dovesse superare due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente degli utenti avranno il diritto di nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Art.29 – Trattamento economico e normativo dei lavoratori

I lavoratori della società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il rispetto di tale parametro dovrà essere evidenziato nel bilancio sociale.

Nella società è altresì ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non potrà essere superiore a quello dei lavoratori.

La società dovrà assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.30 – Operazioni straordinarie

La trasformazione, la fusione e la scissione della società dovranno essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale dovrà essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio della società, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Tali operazioni dovranno essere attuate in conformità alle disposizioni contenute nel relativo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare l'organo di amministrazione della società dovrà notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui sopra, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia dei suddetti atti è inoltre subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Articolo 31 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano in via integrativa le disposizioni relative al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del codice del Terzo settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la società a responsabilità limitata.

F.to Matteo SANA

F.to Graziano POMA

F.to Giovanni DOTTI

F.to Fabrizio PINNA

F.to Pietro TROIANO

F.to ZAMBELLI Attilio

F.to Roberto GIOVANNONI

F.to Amedeo TASSARELLI

F.to Maurizio PERGREFFI

F.to Mirella BEATO

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.